

Dino Caudullo
le Province, 12
Catania
47281 Fax 095443677
97575311

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

ex art.11 secondo comma c.p.a. (D.Lgs. 2-7-2010 n. 104)

Per la sig.ra **Quattrocchi Alfia** nata a Catania il 14.05.1961 e residente in Gravina di Catania, via A. Modigliani n.14, C.F. QTTLFA61E54C351M, elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province n.12 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095443677) che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –A.T. di Pavia in persona del legale rapp.te p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – A.T. di Ravenna in persona del legale rapp.te p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – A.T. di Belluno in persona del legale rapp.te p.t.

PREMESSE

La ricorrente, docente precaria già inserita per il biennio 2007/2009 nelle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il personale docente per la provincia di Catania, entro i termini prescritti allo scopo, ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alle citate graduatorie, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n.42 dell'8.04.2009, chiedendo, oltre all'aggiornamento del punteggio già

ORIGINALS

CAUSA LAVORO
Tratt. 6
Spese Postali 6
FUNZIONARIO UNISF

5180/12

08356

A46

PROCURA
4 APR. 2010
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio conferendogli ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire, l'avv. Dino Caudullo presso il cui studio sito in Catania, Corso delle Province n.12 eleggo domicilio
Alfia Quattrocchi
Verghe
pau

posseduto in graduatoria, anche l'inserimento in ulteriori tre province (Belluno, Ravenna e Pavia), oltre quella principale (Catania).

Il bando di concorso, all'art.1 comma 11, consentiva ai candidati di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.

Il bando di concorso inoltre, contrariamente alle disposizioni precedentemente contenute nel D.D.G. 16.03.2007, che aveva disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009, non prevedeva più la possibilità di trasferire per il docente il proprio inserimento nella graduatoria principale da una provincia ad un'altra.

A fronte della palese illegittimità delle predette disposizioni regolamentari, alcuni docenti, tra cui le odierne ricorrenti, hanno proposto ricorso al Tar Lazio iscritto al n. 3930/2009 R.G. avverso il D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevedeva l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ritenendo fondati i motivi di ricorso, con ordinanze n. 2575/09 e n.4609/09 ha concesso la misura cautelare richiesta, disponendo la sospensione del bando in parte qua ed ordinando all'Amministrazione di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti.

A fronte della resistenza in un primo momento opposta dal Ministero (cfr. nota ministeriale Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e n.13745/B/2 del 15.9.09) all'esecuzione dell'ordinanza cautelare¹, che presupponeva l'inserimento "a pettine" cioè nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante dei ricorrenti nelle graduatorie delle tre province aggiuntive, in seguito alla nomina del commissario ad acta la ricorrente è stata inserita "a pettine" nelle tre province indicate in domanda, ivi compresa quella di Brescia.

Nelle more, il Parlamento nella legge 24 novembre 2009 n.167 di conversione del decreto legge 25.09.09 n.134, ha inserito all'art.1 il comma 4 ter, con il quale ha precisato che *"La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011/2012 e 2012/2013, in ottemperanza a quanto*

¹ Salvo poi, con nota Prot.n.AOODGPER.09/14935 del 5 ottobre, dare istruzioni agli Uffici regionali in merito all'esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR del Lazio.

previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria."

A fronte di siffatta disposizione legislativa, sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato, hanno però ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da tutti i ricorrenti, inviando gli atti (rispettivamente con ordinanza n.230/2010 e con ordinanza n.106/2010) alla Corte Costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale della norma.

In particolare, nell'ordinanza collegiale n.230 del 5 febbraio 2010, il Tar Lazio ha evidenziato alcuni profili di incostituzionalità della norma, in quanto il legislatore avrebbe utilizzato lo strumento dell'interpretazione autentica per incidere su concrete fattispecie ancora sub iudice, così venendo meno al "rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" con l'intento di superare l'interpretazione giudiziale.

La norma, in particolare, risultava in contrasto con la Costituzione per violazione: del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali; del diritto di difesa del ricorrenti; del principio di accesso ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza"; del principio di buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e del principio del giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale.

La Corte costituzionale con sentenza n.41/2011, ritenendo fondati i dubbi sollevati dal giudice amministrativo, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contestata, per manifesta irragionevolezza e contrasto con l'art. 3 della Cost..

Preliminarmente, la Corte ha evidenziato che la norma si esponeva a profili di irragionevolezza. Infatti, sebbene auto-qualificatasi come di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, dal raffronto dei due testi normativi (quello interpretativo e quello interpretato), la Corte ha escluso il carattere interpretativo della norma, in quanto essa non individuava alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione, la quale nell'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, si limita a prevedere la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento.

Rispetto a tale finalità, secondo la Consulta, risulta pertanto del tutto estranea la disciplina introdotta dalla legge 167, dovendosi pertanto riconoscere alla stessa portata innovativa con carattere retroattivo. Detta disposizione inoltre, introduceva, con effetto circoscritto ad un biennio, una disciplina derogatoria rispetto alla regola prescelta dal legislatore (legge 124/99) dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, secondo il criterio del merito, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale è stato immediatamente recepito dal Consiglio di Stato il quale, sia in sede giurisdizionale (sentenza n.2486 del 27/04/2011) che in sede consultiva (parere n.2258/2011 del 03/06/2011 reso su uno dei ricorsi straordinari

proposti avverso il D.M.42/09), ha evidenziato che *“La pronuncia della corte, nell’eliminare dal mondo giuridico la disposizione illegittima, di natura innovativa e comunque non conforme ai principi che ordinano la materia, ha ribadito la validità, sulla base delle norme in vigore, del principio dell’inserimento a pettine per i docenti che chiedono il trasferimento ad altra provincia”*.

Successivamente, con sentenza n.9998/2011 depositata il 22.12.2011, il Tar Lazio ha definito il giudizio, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione, del che il presente atto di riassunzione ex art.11 comma 2 c.p.a. innanzi al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, riportandosi di seguito i motivi di diritto del ricorso proposto innanzi al Tar:

**“ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
proposto da**

[OMISSIS],

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;
per l'annullamento (previa sospensione)

- dell'**art.1 comma 11 del decreto ministeriale n. 42 dell'8/4/09**, avente ad oggetto *“Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo -Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie -Scelta di altre tre provincie, nella parte in cui è disposto l’inserimento in coda, anziché a pettine (cioè a pieno titolo), nelle graduatorie delle ulteriori tre provincie di destinazione;*
-di tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, in quanto lesivi dei diritti dei ricorrenti,

PREMESSA

Gli odierni ricorrenti sono docenti abilitati all’insegnamento delle discipline per ciascuno specificate in epigrafe.

Gli stessi intendono ora avvalersi della facoltà, concessa dal D.M. 42/09' di richiedere l'iscrizione nelle graduatorie di ulteriori tre provincie. Ciò, sia al fine di avere maggiori possibilità di sistemazione lavorativa (alla luce dei noti tagli di cattedre che il Ministero sta effettuando, soprattutto nel Meridione d'Italia), sia, in alcuni casi, onde soddisfare importanti esigenze di ricongiungimento familiare.

Tuttavia, l'anzidetto decreto ministeriale finisce per frustare gravemente gli interessi dei richiedenti, in quanto prevede l'inserimento in coda, anziché a pettine (cioè a pieno titolo), nelle provincie di nuova destinazione. Ciò in chiaro contrasto con la vigente normativa e con le recenti pronunzie giurisprudenziali che ne hanno dato una chiara e razionale interpretazione (si veda, per tutte, la sentenza di codesto illustre TAR Lazio, Sez.111 Bis, Rel. Calveri, n.10809 del 6/11/2008, confermata, in sede cautelare, dall'ordinanza del Consiglio di Stato n.1525/2009).

E', d'altronde, evidente la portata lesiva e l'iniquità della suddetta regolamentazione ministeriale nei confronti degli odierni ricorrenti, i quali si troverebbero

sopravanzati, nelle graduatorie prescelte, da soggetti dotati di minor punteggio; in violazione dei più elementari principi di natura meritocratica.

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 124/99, DELL'ART 1 COMMA 605 DELLA L.296/06 E DEGLI ARTT. 3, 51, 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' INTERNA, MANIFESTA ILLOGICITA' E PALESE INQUITA'.

Il decreto de quo, anzitutto, viola palesemente gli artt. 1e 2 della L. 124/99, che hanno introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (per titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto; senza alcuna previsione di code o sub-graduatorie di alcun tipo. Per un'approfondita disamina di tale regolamentazione si può confrontare, ex multis, la sentenza del TAR Lazio, Sez.111 bis, n.2199 del 2001, ove è, tra l'altro, ribadito che: "Il docente al quale è riconosciuto un maggiore punteggio scala la graduatoria, sopravanzando chi rimane fermo. La stessa cosa accade per i nuovi iscritti, i quali devono trovare inserimento nella graduatoria in ragione del punteggio vantato.. . L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli.. . Peraltro il legislatore nel dettare l'art. 2 della L. 124/99 non ha minimamente previsto una articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94".

Né, a fondamento della scelta ministeriale dell'inserimento in coda dei nuovi graduati, potrebbe essere invocata l'intervenuta trasformazione, ad opera dell'art. 1 comma 605 della L. 296/06, delle graduatorie del personale docente in graduatorie "ad esaurimento". Difatti, la natura ad esaurimento delle graduatorie in questione avrebbe potuto, semmai, far sorgere il dubbio circa la possibilità dell'inserimento dei docenti in nuove province, ma, una volta risolto positivamente tale dubbio da parte del Ministero medesimo, il consentito inserimento in ulteriori tre province non può che avvenire a pettine (ossia a pieno titolo). Ad ogni buon conto, si ricorda che codesto illustre Collegio, con la citata sentenza 10809/08, aveva già lucidamente osservato che: "La legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante".

Ma, ancor prima della normativa primaria che regola le graduatorie del personale docente, la collocazione in coda, ideata dal Ministero, viola fondamentali principi di rango costituzionale.

In particolare, l'art. 3 della Cost. sancisce il principio di eguaglianza, "principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate." (Corte Costituzionale, n. 25/ 1966).

Orbene, in ipotesi di applicazione dell'impugnato provvedimento, il suddetto principio di eguaglianza resterebbe lettera morta, atteso che i docenti che, per qualsivoglia esigenza (di natura occupazionale o familiare), decidano di approfittare della concessa possibilità di inserimento in ulteriori province, si troverebbero superati da colleghi che, tuttavia, sono titolari di minor punteggio e, quindi, di minore qualificazione professionale. Ciò in ulteriore violazione dell'art. 51 comma 1 della Cost., il quale sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici dei più meritevoli, e dell'art.97 Cost., che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento.

Sotto tale profilo va, anzi, sottolineato come docenti con numerosi anni di esperienza alle spalle e infiniti titoli di specializzazione e perfezionamento onerosamente conseguiti (proprio al fine di scalare le graduatorie), si vedrebbero illegittimamente sopravanzati persino dai colleghi neo-abilitati; ciò in quanto il D.M. in questione, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, prevede espressamente l'inclusione "a pettine" (e non in coda) dei docenti che si inseriscono per la prima

volta in graduatoria (si confronti, in particolare, la disciplina dettata dall'art.4.del D.M.).

Sono, quindi, evidenti, per quanto esposto, le ripercussioni negative dell'impugnata regolamentazione sia con riferimento ai legittimi interessi dei docenti penalizzati dalla stessa che, più in generale, riguardo al buon funzionamento del sistema scolastico, con particolare riferimento alla possibilità (rectius diritto) degli alunni di avvalersi degli insegnanti più qualificati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Gli ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali sopra effettuati rendono palese la sussistenza del *Fumus boni iuris* del presente ricorso.

Altrettanto evidente è la sussistenza del *periculum in mora*, atteso che, in mancanza di un provvedimento di sospensione da parte dell'illustre T.A.R. adito, l'Amministrazione darebbe immediata applicazione alla norma impugnata in sede di predisposizione delle nuove graduatorie ad esaurimento (aventi efficacia per il prossimo biennio scolastico); con conseguente, grave, lesione dei diritti dei ricorrenti che vedrebbero illegittimamente frustrate, dal previsto inserimento in coda, le proprie possibilità di sistemazione lavorativa.

In ogni caso, alla luce degli specifici precedenti giurisprudenziali richiamati, si presta, fin da adesso, il consenso per una immediata decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata (ex art.26 L.1034/ 71, come modificato dall'art.9 legge 205/00).

Per quanto ampiamente esposto e con riserva di ulteriori argomentazioni,

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale, previa sospensione, adito Voglia annullare gli atti impugnati, in relazione a quanto argomentato in seno al presente ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa è esente in quanto attinente a pubblico impiego.

Catania-Roma, li 13/5/2009"

Alla luce delle numerose decisioni, sia in sede cautelare che di merito, del Giudice amministrativo, sia della pronuncia della Corte costituzionale, appare evidente l'illegittimità del meccanismo del collocamento in coda nelle tre province aggiuntive previsto dal D.M. 42/09.

*** **

Naturale conseguenza della decisione della Corte costituzionale è, in particolare, che le graduatorie costituite secondo le disposizioni del D.M. 42/09 censurate, devono ritenersi altrettanto illegittime, quale atto applicativo dell'illegittima clausola del bando.

Va da sé inoltre, che se il D.M. 42/09 in parte qua non può non ritenersi illegittimo, altrettanto deve necessariamente dirsi per le graduatorie conseguenti (anch'esse illegittime nella parte in cui sono risultati collocati

in coda tutti i docenti che, come la ricorrente, avevano richiesto l'inserimento nelle tre province aggiuntive).

E' evidente inoltre, che se le graduatorie erano state costituite illegittimamente, devono ritenersi irrimediabilmente viziato anche tutte le operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi a tempo determinato (incarichi annuali) ed indeterminato (immissioni in ruolo) effettuate dagli uffici periferici del MIUR negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Difatti, essendo stati convocati per il conferimento degli incarichi di ruolo e per le supplenze annuali in via prioritaria i docenti inseriti nella graduatoria "di prima fascia", a prescindere se questi vantassero un punteggio inferiore rispetto a coloro i quali, come l'odierna ricorrente, si ritrovavano collocati illegittimamente nelle graduatorie di coda, dette operazioni sono anch'esse frutto dell'applicazione della clausola del bando più volte ritenuta illegittima dalla Giustizia amministrativa in quanto introduttiva di un meccanismo discriminatorio, così come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale.

Conseguenza è, che il Ministero dell'Istruzione, per il tramite dei propri uffici regionali e provinciali, ha effettuato immissioni in ruolo e conferito incarichi annuali in favore di docenti meno graduati, e quindi meno capaci e meritevoli, rispetto all'odierna ricorrente che vantava un punteggio superiore in graduatoria e che è stata penalizzata, a causa del meccanismo aberrante delle "code", in evidente violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 97.

Fortunatamente, la ricorrente è riuscita ad ottenere per tempo (prima dell'emanazione della legge 167 poi dichiarata incostituzionale) la nomina

di un commissario ad acta, il quale ha disposto l'inserimento "a pettine" della stessa in graduatoria, con il conseguente accantonamento presso P'USP di Pavia del posto per l'immissione in ruolo.

Dalle superiori considerazioni, confermate dalle pronunce della Giustizia amministrativa e della Corte Costituzionale, discende quindi che:

- il D.M. 42/09, nella parte in cui all'art.1 comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito, deve ritenersi illegittimo;

- conseguenza dell'illegittimità del D.M. 42 in parte qua, è l'illegittimità delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011 formulate dal MIUR tramite i propri uffici periferici, nella parte in cui hanno costituito "graduatorie di coda" in cui sono stati inseriti i docenti che nel 2009 hanno chiesto l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui erano già inseriti;

- ulteriore conseguenza, è l'illegittimità delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato poste in essere dal MIUR tramite i propri uffici periferici, tenuto conto che dette operazioni sono state poste in essere in favore di docenti meno graduati, e quindi meno capaci e meritevoli, rispetto ai docenti inseriti in coda che vantavano un maggior punteggio e che non hanno potuto beneficiare dell'accantonamento del posto.

L'illegittimità dei predetti provvedimenti (D.M. 42/09 e graduatorie ad esaurimento) e delle predette operazioni poste in essere per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, riverbera i propri effetti,

irrimediabilmente, inficiandone la validità, sui contratti a tempo determinato ed indeterminato conferiti dal MIUR sulla base delle graduatorie così come illegittimamente formulate.

Per unanime giurisprudenza infatti, l'illegittimità della procedura di reclutamento nel pubblico impiego, determina la nullità/annullabilità del contratto di lavoro stipulato dalla P.A..

Tenuto conto infatti dell'interesse pubblico, costituzionalmente garantito dall'art.97 Cost., all'imparzialità e buon andamento della P.A., sotteso al reclutamento dei pubblici dipendenti, per annullamento della procedura di reclutamento deve intendersi anche l'annullamento della procedura di individuazione del soggetto destinatario di contratto di lavoro con la P.A..

Infatti la fase della scelta della graduatoria da cui attingere per individuare l'avente titolo alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica (qual è il contratto di lavoro dei pubblici dipendenti i quali vengono assunti previo concorso secondo il principio costituzionale di cui all'art.97 Cost.), attiene ancora ad un momento di natura pubblicistica in cui vengono esercitati da parte della P.A. i tipici poteri autoritativi di diritto pubblico.

Né si può dubitare che l'Amministrazione sia tenuta, nella scelta del contraente privato, al rispetto del procedimento di selezione previsto dalla legge (cui va ricompresa anche la fase di individuazione del destinatario di contratto mediante l'utilizzazione della graduatoria) e che il contratto meriti la qualificazione di "contratto a evidenza pubblica", categoria ormai consacrata dal diritto positivo (art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205) e identificante i negozi di diritto privato utilizzati dall'amministrazione pubblica come strumento per il perseguimento di

In ogni caso, precisa la Corte, nei contratti a evidenza pubblica, i vizi del procedimento amministrativo si traducono, sul piano negoziale, in vizi della volontà o della capacità della parte contraente pubblica, che rendono il contratto annullabile.

Il danno cagionato alla ricorrente a causa della mancata immediata esecuzione dei provvedimenti cautelari, o comunque del recepimento dei chiarissimi principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale, con l'inserimento a pettine sin dal settembre 2009, appare in tutta la sua gravità, ove si consideri che la stessa, se fosse stata, come si doveva, inserita a pettine a pieno titolo sin dall'inizio, si sarebbe collocata nelle graduatorie ad esaurimento in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo sin dall'a.s. 2010/2011.

Prova di tutto ciò, ne è che **l'USR Lombardia-A.T. di Pavia, una volta inserita "a pettine" con riserva la ricorrente, l'ha individuata quale avente titolo alla stipula del contratto a tempo indeterminato, disponendo l'accantonamento del posto fino alla definizione del giudizio di merito.**

Con nota dell'A.T. di Pavia in atti, è stato divulgato l'elenco delle convocazioni per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, con la specificazione del personale avente diritto all'immissione in ruolo con accantonamento del posto fino alla definizione nel merito del ricorso pendente, ivi compresa la ricorrente. **Emerge pertanto, che la ricorrente aveva diritto all'immissione in ruolo nel contingente 2010/2011 ed il relativo posto di scuola primaria è stato all'uopo accantonato nelle more della definizione del giudizio innanzi al Tar.**

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare:

- 1) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, del D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito;
- 2) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola primaria relative al biennio 2009/2011 costituite dal Miur e per esso dagli Uffici Scolastici Regionali per il Veneto, per la Lombardia e per l'Emilia Romagna, relativamente agli Ambiti Territoriali (già Uffici Scolastici Provinciali) di Belluno, Pavia e Ravenna;
- 3) il diritto della ricorrente ad essere inserita "a pettine" a pieno titolo, cioè nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative al biennio 2009/2011 per la scuola primaria per le province di Belluno, Pavia e Ravenna;
- 4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato nella provincia di Pavia per la scuola primaria, con decorrenza dall'1.09.2010, o con l'eventuale altra decorrenza ritenuta di Giustizia, la conseguenziale costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed il riconoscimento ai

fini giuridici ed economici del periodo intercorrente tra il giorno in cui la
ricorrente avrebbe dovuto essere immessa in ruolo (1.09.2010) ed il giorno
di effettiva costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e
competenze di causa.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011
conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è
indeterminabile ed è esente dal contributo unificato ai sensi dell'art.37
comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la
ricorrente ha un reddito familiare annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore
ad €31.884,48, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000
allegata al fascicolo di parte.

Si producono i documenti come da indice fascicolo.


Catania, 28.05.2012

avv.  Dino Caudullo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

31 MAG 2012

IL CANCELLIERE CU

Dott.ssa M. Vinc. 



Tribunale di Catania
SEZIONE LAVORO

Nr. 5180 /2012 R.G.

All'udienza del giorno 27/09/2013 , avanti al giudice dr. Valentina Maria Scardillo assistita dal sottoscritto cancelliere, è chiamata la causa come sopra numerata

promossa da

QUATTROCCHI ALFIA

contro

M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Sono comparsi

Per la ricorrente è presente l'avv. Aimo Casullo,
nonché, ai fini della pratica forense, il dott.
Alfio Maenta Spiganti, il quale chiede termine
per produrre ricorso notificato.

Il giudice riserva e tal fine
all'udienza del 16/10/13 in corso

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
(D. 559 R. 2000)

meo

N. 5180/12 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2014 il giorno 5 del mese di settembre nella sala d'udienza del Tribunale di Catania, sez. lavoro, avanti al giudice Dr.ssa Valentina SCARDILLO assistita dalla sottoscritta funzionario Dr.ssa . R. CANNAVÒ è chiamata la causa civile


TRA
Quattrochi Alfio
CONTRO

ILUR

E' presente l'avo. D. Cavallaro per
la recorrente che produce copia
autenticata del ricorso. ^{Leondini dott. n.} Alfio Girgenti
e Pieruca Bellasano ex-fidei della Grafica Fopress.
E' altresì presente il avv. dr. C. Lezio
riconferma che n' contribuisce per
il ILUR depositando fascicolo
con ricevuta che scambierà
il giudice che otto die il fascicolo

l'ufficio è stato trasmesso alla
Presidenza del Tribunale a seguito
del provvedimento del Presidente
di Sezione dell'8-10-13.
Rinvia per la prosecuzione
all'udienza del 16.5.46 h 900

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dessa R. Canale)



Il G.C.





TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di giudice del lavoro, nella causa iscritta al n.5180/2012

visto il provvedimento del 27.10.2013-26.3.2014 con cui il presidente di questa sezione, su delega del presidente del Tribunale ed acquisito il parere favorevole del PM, ha autorizzato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio per pubblici proclami, mandando a questo decidente per gli ulteriori adempimenti

dispone

che entro il 15 luglio 2014 copia del ricorso da notificare ai contro interessati sia depositata nella casa comunale del comune di Catania;

che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania.

rinvia all'udienza del 3 dicembre 2014 ore 9.00.

Catania, 31 marzo 2014.

Il giudice

Valentina Maria Scardillo

[Handwritten signature of Valentina Maria Scardillo]

DEPOSITATO

[Stamp]

30-314

[Handwritten signature]
Il Cancelliere C.
Dr. Rosaria Cannata

*FN
27/04/14*

E copia con il originale che si rende a richiesta della

Catania 2 APR 2014

[Stamp]
CANTILLO
Dipartimento Registrazione
Al Governo

[Handwritten signature]

RELATA DI DEPOSITO

PRESSO LA CASA COMUNALE ex art.150 comma 3 c.p.c.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Catania, a richiesta di Quattrocchi Alfa e del suo procuratore e difensore Avv. Dino Caudullo, ai sensi dell'art.150 comma 3 c.p.c., ho proceduto al deposito presso la Casa Comunale del Comune di Catania di copia conforme del ricorso proposto innanzi al Tribunale di Catania sezione Lavoro ed iscritto al n.5180/2012 r.g., copia del verbale di causa e dell'ordinanza del 31.03.2014, ivi consegnandone copia a mani

MANI DELL'IMPIEGATO
INCARICATO A RICEVERE LE
NOTIFICHE S/G *Giuseppe Franasco*

07 APR. 2014

UFFICIALE GIUDIZIARIO
GIUSEPPE FRANASCO
Corte di Appello - Catania